

## **AUTENTICA FIRMA E COPIA DOCUMENTI.**

### **ATTENZIONE**

Dall'entrata in vigore del **Decreto Legge 223 del 4/7/2006 (pacchetto Bersani)** non è più obbligatoria l'autentica notarile per gli atti relativi al passaggio di proprietà di beni mobili registrati (automobili, motocicli, rimorchi, ecc...).

Il venditore potrà dunque recarsi all'Anagrafe, con i dati anagrafici del compratore, per autenticare la firma apposta nell'atto di vendita redatto sul retro del Certificato di Proprietà.

### **Autentica (autenticazione) di copie**

E' l'attestazione da parte di un funzionario pubblico:

- che la copia è conforme all'originale;

documentazione: il documento originale e una fotocopia del documento originale che riproduca integralmente e fedelmente l'originale senza omissioni.

Costo: per diritti di segreteria vigenti per certificati in carta libero più imposta di bollo se in carta legale.

**Normativa di riferimento:**

DPR 445 del 28/12/2000

notizie utili: l'autentica della copia di un documento da produrre ad una pubblica amministrazione può essere fatta dal dipendente competente a ricevere il documento, dietro esibizione dell'originale.

In questo caso la copia autenticata può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Nel caso di atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione (es. pubblicazioni, titolo di studio o di servizio) l'autentica della copia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ( art. 47 DPR 445/2000) con la quale il dichiarante attesta la conformità all'originale della copia prodotta.

### **Autentica di firma**

E' l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che una firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.

L'autentica di firma deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento: non è quindi possibile, ad esempio, autenticare la firma di una persona su un foglio bianco.

Chi può autenticare

- Il funzionario competente a ricevere la documentazione
- Il notaio
- Il cancelliere
- Il segretario comunale
- Il funzionario incaricato dal Sindaco

modalità di richiesta: può richiederla qualsiasi persona maggiorenne presentandosi personalmente. Occorre essere muniti di un documento di identità valido.

Notizie utili: la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alla Pubblica Amministrazione e a gestori o esercenti di pubblici servizi ( es. ASL, ESATTORIA, ECC. ) non deve essere più autenticata: la dichiarazione o l'istanza va semplicemente firmata davanti all'impiegato addetto a riceverla o, se la persona non può presentarla personalmente, va firmata allegando la fotocopia di un documento di identità ( fare richiamo a scheda sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà )

Non è possibile autenticare presso l' Anagrafe qualsiasi atto o dichiarazione, ma solo quelli per i

quali è espressamente prevista da una disposizione normativa la competenza dei funzionari incaricati dal Sindaco.

Ad esempio gli ufficiali d'anagrafe non possono autenticare la firma in contratti, assunzioni di impegno o intenzioni future, accettazioni o rinunce di incarico, mandati, procure, quietanze liberatorie etc.. Per tali atti bisogna rivolgersi ad un notaio.